

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2829 del 12/06/2019
Oggetto	Rif. SUAP 290/2014. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta EDIL LEGNO srl per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2912 del 12/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno dodici GIUGNO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112 del 17/12/2018;

CONSIDERATO:

➤ la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Comune di Fidenza in data 17/10/2014 prot. n. 26760 e acquisita al protocollo Provinciale n. 68508 del 17/10/2014, presentata dalla Ditta Edil Legno srl con gestore e legale rappresentante il Sig. Giulio Zecca, con sede legale in Fidenza, via Rimale n. 61 per lo stabilimento ubicato in Fidenza, via Rimale n. 61 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:

- ➔ **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui la Ditta risulta essere stata autorizzata dal Comune di Fidenza in data 17/10/2011;
- ➔ **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

- la documentazione a completamento dell'istanza richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot. n. 73162 del 11/11/2014, successivamente sollecitata dal SUAP in data 20/05/2015;

- la nota del SUAP del 11/11/2015 prot. n. 34366 (acquisita al prot. Provinciale n. 71631 del 12/11/2015) e inviata alla Ditta con cui si procede alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

- la nota del SUAP del 30/03/2018 prot. n. 12322 (acquisita al prot. Arpae n. PG 7089 del 03/04/2018) con cui si invia la documentazione a completamento della Ditta Edil Legno srl;

RILEVATI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 7857 del 13/04/2018, sollecitata in data 23/08/2018 prot. n. PGPR 17690;

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 16/10/2018 prot. PGPR 22200, tramite nota SUAP del 15/10/2018;

- il parere favorevole per quanto di competenza, espresso dal Comune di Fidenza con nota del 03/06/2019 prot. n. 20843 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest prevento presso il Comune in data 29/04/2019), acquisito al prot. Arpae n. PG 87213 del 03/06/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

EVIDENZIATO, in merito alle emissioni in atmosfera:

che nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che "...le attività svolte non comportano alcun tipo di emissione in atmosfera che necessiti di apposita autorizzazione...";

che nel parere del Comune di Fidenza del 03/06/2019 sopra richiamato si legge che "...l'azienda ricade nella fattispecie di cui all'allegato 1A art. 272 c.1 del d.lgs. 152/2006 e smi, attività in deroga, lettera p) quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante; ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto di AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevanti...";

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Edil Legno srl con gestore e legale rappresentante il Sig. Giulio Zecca, con sede legale in Fidenza, via Rimale n. 61 per lo stabilimento ubicato in Fidenza, via Rimale n. 61, relativo all'esercizio dell'attività di "immobiliare", comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza con nota del del 03/06/2019 prot. n. 20843

(con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest prevenuto presso il Comune in data 29/04/2019) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza con nota del 03/06/2019 prot. n. 20843 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest prevenuto presso il Comune in data 29/04/2019) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Comune di Fidenza.
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 11166/2018*

IL FUNZIONARIO P.O.
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE

prot. PG 872-13
del 03/06/19

Prot. n.

20863

PEC

Fidenza,

03/06/19

~~29 maggio 2019~~

Spett.le

ARPAE - SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE

Servizio territoriale id Fidenza

Riferimento 290/SUAP/2014

Oggetto: EDIL LEGNO SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza, da Zecca Giulio, in qualità di titolare della ditta Edil legno srl, presentata in data 16 ottobre 2014, prot n. 26702, alle integrazioni del 26 marzo 2018, prot. n. 11271, pervenute successivamente all'invio di diversi solleciti e alla comunicazione dei motivi ostativi all'accogliemneto della domanda, alle ulteriori integrazioni pervenute il 15 ottobre 2018, prot. n. 39607 e in data 26 marzo 2019, prot. n. 11287, ed alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, con nota pervenuta il 6 settembre 2018, prot. n. 34094, premesso che:

- la nuova istanza, è presentata dalla ditta in oggetto con sede legale in Rimale n. 66 e sede operativa al medesimo indirizzo, da Zecca Giulio, in qualità di titolare della ditta Edil legno srl, proprietaria dell'intero immobile, e di responsabile del processo depurativo oggetto dell'istanza;
- che all'interno dell'opificio, di proprietà della ditta in oggetto, sono insediate le seguenti attività:
- Bertel spa destinata di progettazione con installazione di sistemi di telecomunicazione;
- Mimik srl destinata ad attività di assemblaggio di cassonetti a scomparsa;

- l'oggetto della domanda di AUA è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti la matrice scarichi idrici e rumore, prettamente di competenza comunale ed è un semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere;

preso atto che:

- in merito alla matrice scarichi, l'oggetto dell'AUA è semplice a rinnovo dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività senza variazione alcuna rispetto a quanto già precedentemente autorizzato con atto di autorizzazione allo scarico dei reflui n. 24/2011 del 17 ottobre 2011 rilasciato a Zecca Giulio, in qualità di legale rappresentante della ditta Edil Legno snc di Zecca Giulio & C., in acque superficiali, previo trattamento costituito da fossa Imhoff, degradatore e filtri batterici aerobici, dei reflui domestici defluenti dalla civile abitazione del custode e dai servizi igienici della falegnameria;

- tali reflui risultano compatibili per qualità alle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale;

- dall'insediamento non si generano scarichi di acque meteoriche di dilavamento o di acque di prima pioggia;

- dalle informazioni riportate nell'istanza pervenuta non risulta che vi siano emissioni di scarichi aventi caratteristiche diverse da quelli domestici precedentemente autorizzati con atti sopra indicato, né che siano subentrate modifiche nelle modalità di trattamento depurativo già in essere;

- ARPAE - servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta 29 aprile 2019, prot. n. 15668, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni relativamente alla matrice scarichi:

- periodica verifica dello stato di funzionamento degli elementi costituenti il sistema di trattamento nel suo complesso e pulizia, spurgo e smaltimento dei fanghi attraverso ditta autorizzata alle operazioni suddette. La documentazione probatoria degli interventi di manutenzione dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti deputati alle verifiche ispettive di settore;
- pulizia del punto di immissione in acque superficiali degli scarichi idrici al fine di non compromettere il regolare deflusso causato dalla presenza di vegetazione spontanea nonché ristagno di reflui e sedimenti che possono causare inconvenienti igienici quali esalazioni maleodoranti e proliferazione di insetti nocivi.

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera, l'azienda ricade nella fattispecie di cui all'allegato 1A art. 272 c.1 del d.lgs. 152/2006 e smi, attività in deroga, lettera p) quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante; ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

- in merito alla matrice rumore, ARPAE, servizio Territoriale di Fidenza, con nota del 29 aprile 2019, prot. n. 15668, ha comunicato che prendendo atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà integrativa, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, attestante che l'oggetto della domanda di AUA è un semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere e attività che possono incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del piano di Zonizzazione Acustica Comunale, nessun parere è dovuto.

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area prevalentemente industriale) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 65 e di 55 dB(a));

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, lo stabilimento è classificato, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in sistema insediativo urbano ed extraurbano in ambiti di attività produttive esistenti di rilievo comunale – art. 73 del PSC e nel RUE è normato dall'art. IV.16 – sub ambiti delle attività artigianali-industriali esistenti (ARTIND);

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e, ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Matrice scarichi:

- rispettare le prescrizioni di seguito elencate e quelle indicate dal parere ARPA pervenuto il 29 aprile 2019, prot. n. 15668, parte integrante del presente parere;
- rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053/2003;
- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, come previsto dalla tabella A allegata alla delibera regionale n. 1053/2003, ed effettuare una manutenzione ordinaria con cadenza almeno annuale di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;
- smaltire i fanghi residuati dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'Autorità di controllo;
- provvedere alla costante rimozione della vegetazione spontanea dal fosso recettore dei reflui al fine di garantire il corretto deflusso delle acque di scarico provenienti dall'impianto di depurazione;

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile
arch. Alberto Gilioli
(documento firmato digitalmente)

PEC

SUAP

Comune di Fidenza

p.c. Struttura Autorizzazioni
Concessioni
Arpae Parma
(tramite posta interna)

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Ditta: Edil Legno loc Rimale 61 Fidenza (PR)
Relazione tecnica.

Scarichi idrici

La presente prende atto delle integrazioni pervenute che soddisfano sufficientemente le richieste formulate per la valutazione dell'istanza in esame. Da detta documentazione si evince, a conferma, che il Sig. Zecca Giulio, in qualità di titolare della ditta Edil Legno proprietaria dell'immobile posto in Fidenza loc. Rimale n°6, è da ritenersi anche responsabile del processo depurativo collegato agli scarichi domestici defluenti dalle attività lavorative svolte dalle seguenti ditte che operano all'interno dell'immobile suddetto:

- Bertel SpA e Mimik srl le quali svolgono rispettivamente attività di progettazione con installazione di sistemi di telecomunicazione e assemblaggio di cassonetti a scomparsa.

Visto quanto sopra descritto, appurato che i reflui che si originano dall'unità immobiliare descritta sono ascrivibili a reflui domestici e che il trattamento depurativo descritto nell'istanza corrisponde ad uno di quelli indicati alla Tab. B allegata alla DGR 1053/03, fatti salvi i diritti di terzi e di quanto altro gli Enti coinvolti nella valutazione dell'istanza in oggetto vorranno disporre,

si ritiene di poter valutare favorevolmente l'istanza esaminata con le seguenti prescrizioni:

- periodica verifica dello stato di funzionamento degli elementi costitutivi il sistema di trattamento nel suo complesso e pulizia, spurgo e smaltimento dei fanghi di supero attraverso ditta autorizzata alle operazioni suddette;
- pulizia del punto di immissione in acque superficiali degli scarichi idrici al fine di non compromettere il regolare deflusso causato dalla presenza di vegetazione spontanea nonché ristagno di reflui e sedimenti che possono causare inconvenienti igienici quali esalazioni maleodoranti e proliferazione di insetti nocivi.

Si conferma che la ditta dovrà procedere all'allaccio alla pubblica fognatura allorquando l'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato o chi per esso provvederà all'estensione della rete fognaria comunale.

Rumore

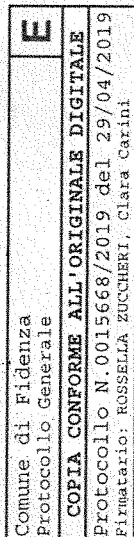
Si prende atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma del Sig. Zecca Giulio, in qualità di Legale rappresentante

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato2 | 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



della ditta Edil Legno attestante che l'oggetto della domanda AUA è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Alla luce di quanto sopra quindi, relativamente alla matrice rumore, nessun parere è dovuto.

Distinti saluti

Il Tecnico Istruttore
Rossella Zuccheri

La Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

*Tecnico istruttore e matrice acqua: R. Zuccheri
Tecnico istruttore matrice rumore: L. Bandini*

Sinadoc: 14462/2019

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
via Spalato2 | 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA
04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.